



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:

-	Cons. Gianfranco BUSSETTI	Presidente F.F.
-	Cons. Paolo SCARAMUCCI	Componente
-	Cons. Paolo PELUFFO	Componente
-	Cons. Graziella DE CASTELLI	Componente
-	1° Ref. Alessandra SANGUIGNI	Componente
-	1° Ref. Laura d'AMBROSIO	Componente

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, 1° Referendario Laura d'Ambrosio;

PREMESSO

1. Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 21 aprile 2010 prot. n. 4824/1.13.9, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Montecatini Terme in merito alla corretta contabilizzazione in bilancio della spesa a carico dell'ente derivante da una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da "accessione invertita". Dalla sentenza emerge che al privato vanno riconosciuti il risarcimento del danno a seguito del mancato completamento della procedura espropriativa e l'indennità di occupazione provvisoria oltre rivalutazione ed interessi.

In particolare, il comune richiede:

- a) se sia corretto imputare la quota interessi al titolo I della spesa, Intervento 08 e alla stessa maniera anche i costi per le spese processuali;
- b) se sia corretto imputare la restante parte al titolo II, all'intervento 1 relativamente al valore venale del bene rivalutato e all'intervento 2 relativamente all'indennità di occupazione legittima.
- c) se sia corretto, infine, che il bene in oggetto, non inserito nell'inventario dei beni immobili dell'ente, venga inserito nel 2010 nell'inventario al valore pari al valore venale del bene oltre alla rivalutazione monetaria come descritto in sentenza.

CONSIDERATO

2. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei Conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, all'esame del merito della richiesta va premessa una verifica della sua ammissibilità, in termini sia soggettivi (legittimazione dell'organo richiedente) sia oggettivi (attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e coerenza dell'espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei Conti).

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Sindaco del comune interessato tramite il Consiglio delle autonomie.

3. In ordine al requisito oggettivo, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica e se sussistano gli ulteriori requisiti di generalità ed astrattezza ed infine se il quesito non implichi valutazione di comportamenti amministrativi, oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo. Anche da questo punto di vista, considerando in termini astratti i quesiti proposti, la richiesta è da ritenersi ammissibile.

4. Nel merito, è utile sintetizzare il quadro normativo di riferimento: l'accessione invertita è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario che opera in modo inverso a quello dell'accessione, e dunque in deroga alla regola generale secondo cui qualunque costruzione esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo.

La giurisprudenza (in primis Cass. sentenza 26-2-1983 n.1464) ha elaborato la figura dell'accessione invertita (o occupazione appropriativa), che ricorre quando la pubblica amministrazione occupa "sine titolo" (per difetto originario del provvedimento di occupazione, per sua scadenza o in totale assenza dello stesso) un suolo di proprietà di un privato realizzandovi un'opera di pubblico interesse. L'acquisto della proprietà da parte della P.A. avviene nel momento in cui si ha l'irreversibile trasformazione del suolo con mutamento della sua destinazione che coincide con il sostanziale completamento dell'opera pubblica.

Il D.P.R. 327/2001 (Testo unico sulle espropriazioni) all'art. 43 riconosce all'autorità amministrativa il potere di acquisire un bene occupato senza titolo, purché ciò avvenga sulla base di un formale atto amministrativo e con il riconoscimento al privato del risarcimento del danno.

Nel caso in esame l'ente formula delle richieste inerenti la corretta imputazione a bilancio delle spese derivanti da una sentenza di condanna a seguito di accertata avvenuta occupazione acquisitiva.

In risposta al quesito sub a) non vi è dubbio che le spese legali vadano imputate al titolo I, intervento 8 della spesa, oneri straordinari della gestione corrente come confermano anche i codici SIOPE, mentre per ciò che concerne gli interessi passivi (la quota interessi sulla somma di valutazione del terreno) questi andrebbero contabilizzati al titolo I, intervento 6, "interessi passivi e oneri finanziari diversi" al codice gestionale 1699 "Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi" che comprende gli oneri finanziari diversi, compresi gli interessi di mora.

In risposta al quesito sub b) il valore venale del bene all'intervento 1 del titolo II della spesa, quale acquisizione di bene immobile, mentre l'indennità di occupazione, pur non potendo essere assimilata civilmente alle servitù onerose o all'espropriazione può essere contabilizzata all'intervento 2 del titolo II; in alternativa sarebbe possibile anche la contabilizzazione all'intervento 8 del primo titolo unitamente alle altre voci derivanti dalla sentenza di condanna.

Il costo è rappresentato dal prezzo effettivo di acquisto, "comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione". Nella fattispecie, risulta corrispondente al principio di trasparenza e veridicità della rappresentazione contabile finalizzato alla prescrizione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente e il risultato economico dell'esercizio, iscrivere il bene nel conto del patrimonio al valore corrispondente al costo di acquisizione comprensivo di tutti gli oneri accessori ad esso riferibili e costituenti costi capitalizzabili agli effetti economico – patrimoniali. Risulta determinato in tale modo il valore attuale del bene a cui l'ente deve fare riferimento per la valutazione della congruità dell'utilizzo e di tutte le forme di valorizzazione che consentano all'ente di recuperare nel tempo l'onere sostenuto, in mancanza del quale sarà rilevata la conseguente perdita patrimoniale.

Nelle esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n. 4824/1/13.9.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del comune di Montecatini Terme ed al Presidente del relativo Consiglio comunale.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 9 giugno 2010

Il Presidente F.F.
f.to Gianfranco Bussetti

Il Relatore
f.to 1° Ref. Laura d'Ambrosio

Depositata in Segreteria il 9 giugno 2010

per Il Direttore della Segreteria
f.to Pier Domenico BORRELLO